

63/91

=====COMUNE DI RIBERA=====

Regolamento per l'organizzazione di un centro diurno e di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani.

ART. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'erogazione dei servizi e di facilitare i rapporti tra gli utenti del Centro Diurno.

ART. 2

Il Centro Diurno è destinato a tutti i cittadini residenti nel Comune di Ribera in condizioni di svantaggio e di bisogno, in particolare gli anziani (a partire dai 60 anni di età se uomini e dai 55 anni di età se donne), i soggetti portatori di handicap fisici e/o sensoriali non gravi e i minori.

ART. 3

I servizi e le attività del Centro Diurno consistono in:
a) attività ricreative, culturali e risocializzanti (cineforum, conferenze/dibattiti, attività manuali ed artigianali, attività musicali, attività di carattere filatelico, programmazione di visite guidate, organizzazione di gite, attività ludiche e sportive,
b) attività assistenziali (servizio sociale, servizio ambulatoriale, servizio di riabilitazione psico-motoria);
c) attività integrative residenziali (servizio bar, servizio ristoro, servizio barbiere-parrucchiere, servizio pedicure-manicure, servizio bagno, servizio lavanderia);
d) attività di coordinamento (servizio di segreteria, servizio di informazione, servizio di coordinamento ed organizzazione delle attività).

La sede del Centro può essere luogo di emanazione di altri servizi complementari.

ART. 4

Per essere ammessi al Centro Diurno è necessario inoltrare all'Ufficio servizi sociali del Comune regolare domanda mediante la compilazione di apposito modulo, nei termini prescritti dal bando affisso a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

L'Ufficio servizi sociali del Comune è il solo autorizzato a rilasciare la tessera che consente la presenza e la partecipazione alla vita del Centro Diurno.

ART. 6

L'autorizzazione ed il rilascio della tessera di ammissione al centro diurno sono subordinate alla presentazione da parte dell'utente di certificato medico attestante l'assenza di malattie infettive e diffuse e da turbe mentali e, limitatamente ai soggetti portatori di handicap, la presenza del deficit fisico e/o sensoriale.

ART. 7

Per l'ammissione alla fruizione dei servizi di cui all'art. 3 lettera b) e c) del presente regolamento, l'utente interessato deve dichiarare, contestualmente all'istanza, il reddito individuale e del nucleo familiare percepito nell'anno precedente, al fine di stabilire la percentuale di gratuità dei servizi, secondo quanto previsto all'articolo seguente.

ART. 8

Ai sensi del DPRS del 28.05.1987 par. 25, si dispone quanto segue:

- a) i servizi con accesso gratuito all'intera utenza sono quelli relativi al servizio sociale professionale e alle iniziative ricreative, culturali e risocializzanti;
- b) per i rimanenti servizi l'accesso gratuito è subordinato ai limiti di reddito familiare fissati con D.A. del 30.06.1987. Le quote di compartecipazione al costo dei servizi a carico dell'utente il cui reddito supera la fascia esente per l'accesso gratuito sono determinate dal D.A. n° 137 del 14.04.1988;
- c) per il servizio bar (consumazioni extra la prima colazione) e il servizio barbiere-parrucchiere i costi sono in toto a carico dell'utente.

ART. 9

Per l'esame delle istanze di ammissione di cui all'art. 4 del presente regolamento è istituita apposita commissione così formata:

- Sindaco o Assessore delegato (Presidente)
- Consigliere Comunale di maggioranza
- Consigliere Comunale di minoranza.

Fungerà da Segretario il Capo Ufficio del Servizio Solidarietà Sociale

ART. 10

Per la realizzazione di un servizio efficiente ed efficace deve essere garantito, nei limiti del possibile, il rapporto di 15 utenti anziani e minori per ogni operatore occupato e n° 4 disabili per ogni operatore.

Il numero degli utenti disabili deve essere massimo di 20.

ART. 11

I locali adibiti a centro diurno, nonché le attrezzature di cui saranno dotati devono essere conformi agli standards strutturali fissati col DPRS del 29.06.1988 punto 9.

La localizzazione della struttura deve essere pienamente inserita nella vita associativa del Comune, nonché facilmente raggiungibile dall'utenza.

ART. 12

La durata dell'apertura del centro diurno è di almeno 7 ore giornaliere per 365 giorni all'anno. Gli orari di accesso saranno stabiliti in relazione alle esigenze dell'utenza. Nelle ore eccedenti all'impiego del personale previsto (4 ore giornaliere), il centro potrà ospitare le iniziative autogestite dagli utenti stessi attraverso comitati appositi. La durata di apertura del centro dovrà essere comunicata agli organi di Polizia secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 13

Il personale da adibire alle attività e ai servizi di cui all'art. 3 del presente regolamento deve essere di buona condotta morale e civile, fornito di titolo di studio specifico, ove necessario, e conforme al seguente organigramma funzionale:

- assistente sociale coordinatore;
- animatore socio-culturale;
- infermiere professionale (anche in convenzione);
- ausiliario per la cura e l'igiene della persona;
- barbiere-parrucchiere (anche in convenzione);
- addetto al servizio bar-ristoro;
- ausiliario autista;
- addetto al servizio lavanderia-stireria (anche in convenzione);
- terapista della riabilitazione (anche in convenzione);
- contabile;
- inserviente (per la pulizia e il riordino dei locali del centro diurno).

ART. 14

Le attività ricreative culturali e risocializzanti sono attuate dall'animatore socio-culturale in stretta collaborazione con l'assistente sociale e sono volte a favorire processi di socializzazione e ad offrire occasioni di arricchimento culturale e di svago, di libera espressione di apprendimento di tecniche pratiche e lavorative.

Il logopedista curerà la strutturazione della funzione comunicativa.

ART. 15

Il servizio sociale professionale consiste essenzialmente in attività di informazione e di consulenza di carattere socio-assistenziale, nonché di sostegno psicologico

dell'individuo. È svolto dall'assistenza sociale nei giorni feriali con orario di ricevimento dell'utenza per almeno 2 ore giornaliere.

ART. 16

Il servizio ambulatoriale è assicurato in orario di ambulatorio tutti i giorni dall'infermiere professionale, il quale farà osservare all'utente le prescrizioni mediche, ottempererà a quanto previsto dal mansionario infermieristico (terapie iniettive, rilievo pressorio, controllo delle medicazioni, ecc.) e segnalerà all'utente e al medico di base la necessità di specifici interventi riabilitativi e sanitari. Le eventuali prestazioni di medicina generica o specialistica potranno essere effettuate dal personale qualificato dei servizi sanitari dell'U.S.L. di competenza presso l'ambulatorio del centro giorno secondo tempi e modalità preventivamente concordati.

ART. 17

Il servizio di riabilitazione psico-fisio-motoria è effettuato da masso-fisio-terapisti e consiste in interventi di masso-terapia, ginnastica rieducativa e fisio-terapia, finalizzati al recupero e al mantenimento dell'efficienza psico-motoria. La tipologia, la frequenza e la durata delle eventuali terapie saranno definite da un'apposita prescrizione medica. Il terapeuta della riabilitazione può curare inoltre l'organizzazione di periodiche attività ginniche e ludico-motorie, non specificamente di tipo terapeutico, destinate a quegli anziani che ne fossero interessati, previa certificazione medica di idoneità fisica.

ART. 18

Il servizio ristoro consiste nella fornitura e nella successiva distribuzione in sede di una prima colazione (caffè o latte o tè o cappuccino e brioches) e di un pasto caldo (composto di primo, secondo, frutta, bevande e, nelle giornate festive di un dolce) giornalieri. I pasti devono essere compatibili con la tabella dietetica regolarmente validata dall'Ufficiale Sanitario e devono essere forniti secondo le norme igienico sanitarie vigenti in materia. Per le consumazioni devono essere rispettati i seguenti orari:

- prima colazione: dalle ore 08.30 alle ore 09.30;
- pranzo: dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

Gli operatori da impiegare per l'erogazione del servizio sono:

- autista ausiliario per il prelievamento, il trasporto e la consegna dei pasti nella sede del centro;
- addetto al servizio bar-ristoro per la distribuzione dei pasti all'utenza.

ART. 19

Il servizio barbiere-parrucchiere può essere effettuato giornalmente nel seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Il servizio è a totale carico dell'utente con prezzi speciali, inferiori del 50% ai valori di mercato.

ART. 20

Il servizio bagno manicure e pedicure è assicurato dall'ausiliario per la cura e l'igiene della persona e consiste nell'aiuto periodico dell'utente per la pulizia personale (bagno, doccia, pediluvio, manicure, pedicure, maquillage ...).

Entrare nei compiti dell'ausiliario per la cura e l'igiene della persona l'assistenza al disabile per l'uso dei servizi igienici, la consumazione dei pasti e gli spostamenti all'interno del centro.

ART. 21

Il servizio lavanderia prevede il prelievo della biancheria e degli indumenti sporchi degli utenti presso i locali del centro, previo rilascio di apposita ricevuta, almeno una volta la settimana, e la riconsegna della biancheria pulita nella stessa sede durante la settimana successiva alla raccolta, previa firma per ricevuta.

Il lavaggio e la stiratura della biancheria possono essere affidati in alternativa agli addetti alla lavanderia interna al centro, a una lavanderia esterna convenzionata. L'eventuale trasporto può essere assicurato dall'autista ausiliario, mentre lo smistamento in entrata e in uscita della biancheria deve essere compito dell'ausiliario per l'igiene e la cura della persona.

ART. 22

L'attività di coordinamento è demandata, dal responsabile del servizio sociale, all'assistente sociale che è il responsabile del centro diurno. Consiste nell'organizzazione dei servizi e nel coordinamento delle attività svolte dagli operatori e dagli utenti. In particolare definisce con il personale e gli utenti il programma degli interventi (modi, tempi ed entità delle prestazioni); segue i lavori e controlla la validità delle attività programmate; coordina gli interventi mediante piani di lavoro settimanali; garantisce la continuità dei servizi; utilizza metodologie e strumenti operativi (cartelle degli utenti, schede personali, agenda per impegni, relazioni di lavoro, ecc.); tiene i registri, gli archivi e tutta la documentazione relativa al centro diurno, all'utenza e al personale; sottopone all'ufficio servizi sociali proposte utili al funzionamento del centro e riferisce periodicamente sull'andamento generale. Il responsabile del centro diurno ha facoltà di proporre al responsabile del servizio sociale di ritirare la tessera e di conseguenza di allontanare l'utente per motivi gravi e di convocare la rappresentanza degli utenti ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

ART. 23

Gli utenti devono rispettare gli orari dei servizi, le norme particolari ed ogni altra disposizione il Responsabile riterrà opportuna per il buon andamento del Centro diurno. I servizi possono essere erogati soltanto nelle fasce orarie previste dal presente regolamento.

ART. 24

Gli utenti non possono introdurre al Centro diurno persone sprovviste di tessera senza il consenso del Responsabile del Centro diurno.

ART. 25

La rappresentanza degli utenti è un organo consultivo. Ha lo scopo di garantire la partecipazione degli utenti del Centro diurno alla conduzione e all'organizzazione dei servizi ad essi destinati. Può riunirsi quando lo ritiene opportuno preavvisando il Responsabile e comunicando allo stesso le conclusioni cui perviene.

La rappresentanza degli utenti sarà costituita da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, che dureranno in carica un anno, eletti dagli stessi utenti riuniti in assemblea almeno una volta l'anno nel corso della quale verranno anche presentati i programmi di attività previsti.

Può, inoltre, essere convocato dal responsabile nelle occasioni da questi ritenute opportune.

ART. 26

Per il funzionamento e la gestione dei servizi di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'amministrazione Comunale può ricorrere al convenzionamento con Enti pubblici o privati iscritti in apposito Albo istituito presso l'Assessorato Regionale ES.LL.

ART. 27

Le eventuali convenzioni devono essere stipulate definendo chiaramente:

- la tipologia dei servizi da erogare,
- le modalità e gli standards da rispettare,
- le figure professionali da utilizzare,
- i tempi di durata della convenzione,
- le modalità di rescissione dell'accordo per giusta causa,
- le modalità di rinnovo della convenzione,
- i costi per i servizi resi al massimo costo totale incrementato di una quota percentuale di spettanza per il rischio e l'attività progettuale e di coordinamento,
- gli strumenti di controllo da adottare.

ART. 28

L'Amministrazione Comunale dovrà richiedere agli Enti di cui all'art. 26 del presente regolamento, per il converzionamento, la seguente documentazione:

- domanda, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante dell'Ente,
- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente,
- documento attestante le generalità del legale rappresentante dell'Ente,
- certificazione comprovante l'iscrizione all'Albo Regionale istituito presso l'Assessorato agli EE.LL.
- tabella dietetica settimanale quali: - quantitativa degli alimenti da somministrare agli utenti vistata dall'Ufficiale Sanitario, in caso di erogazione del servizio di ristoro,
- tabella indicativa del costo dei generi alimentari somministrati settimanalmente e dei relativi prezzi praticati sul mercato, munita del visto della Camera di Commercio.

I documenti di cui sopra sono suscettibili di variazione in relazione alla tipologia dei servizi da erogare.

ART. 29

Il Sindaco dovrà sovrintendere a tutto il servizio e si farà carico di rimuovere ogni circostanza che possa ostacolare il buon funzionamento.